



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 21.11.2025 iscritto al n. 724/2025 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie (opposizione a decreto ingiuntivo n. 2751/2024 – R.G. n 5670/2024).

PROMOSSO DA

D.P.G. (cod. fisc.: ...), nato ad ... (...) il ..., residente in ... (...) in Viale ... n. ... ed elettivamente domiciliato in ... alla Via ... n. ..., presso lo studio dell'Avv. B. P., che lo rappresenta e difende, con procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

CONTRO

S.M. (cod. fisc.: ...), nata a ... il ..., residente in ... (...) al Viale ... n. ... ed elettivamente domiciliata in ... al ... con procura allegata alla comparsa di costituzione.

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da verbale di udienza del 21.11.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 2751/2024, il Giudice di Pace di Pescara ingiungeva a D.P.G. di pagare, in favore di S.M., la somma di € 720,67, per quote relative all'assegno unico percepito dallo stesso, oltre gli interessi e le spese e competenze del monitorio.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo D.P.G. proponeva apposizione chiedendone la revoca, per i seguenti motivi;

in via preliminare eccepiva l'improcedibilità dell'azione promossa dall'opposta per divieto del ne bis in idem, stante l'esistenza della sentenza n. 286/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, sosteneva che la Sig.ra S.M., per ottenere l'immediato versamento degli assegni



familiari nella misura del 100%, avrebbe dovuto formalizzare la sua richiesta all'Inps producendo la sentenza di divorzio;

l'opponente riferiva che, dopo tre mesi di inerzia della opposta, aveva provveduto a rinunciare al suo 50%, con conseguente riscossione dal mese di giugno.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra S.M. la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.

L'opposta nella propria comparsa di costituzione chiedeva il rigetto dell'eccezione preliminare di ne bis in idem in presenza della sentenza di divorzio del Tribunale di Pescara in quanto detta sentenza non contiene alcun importo dettagliato dell'assegno unico, di guisa che non costituiva il titolo esecutivo per procedere all'emissione dell'atto di precetto e, poi, agire esecutivamente.

Infine, la Sig.ra S.M., in ordine alla richiesta formulata all'Inps per ottenere l'integrale pagamento dell'assegno unico per il figlio, spiegava che da informazioni assunte presso il padronato, D.P.G., che percepiva il 50% dell'assegno unico del figlio, avrebbe dovuto rinunciare al pagamento, in modo da bloccare il sistema e, quindi, permettere all'altro beneficiario di percepirlo per intero. Infatti, solo dopo che il D.P.G. aveva effettuato la rinuncia la Sig.ra S.M. riusciva a percepire l'assegno per i figli nella misura del 100%.

La causa essendo di natura documentale alla prima udienza veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.

Posto quanto sopra, preliminarmente va rigettata l'eccezione di ne bis in idem sollevata dall'opponente in quanto nella sentenza di divorzio era specificato che l'assegno unico doveva essere riscosso integralmente dalla madre, a decorrere dall'01.01.2024, ma non era indicato l'importo dell'assegno unico, che varia ogni anno, in base all'ISEE, per cui la sentenza di divorzio non costituiva il titolo esecutivo per poter notificare l'atto di precetto.

Pertanto, la Sig.ra S.M. ha correttamente fatto ricorso alla procedura monitoria per ottenere il titolo esecutivo.

Per quanto attiene al merito, l'opponente D.P.G. non ha affatto contestato di aver percepito l'assegno unico per il figlio, dal mese di gennaio 2024 a giugno 2024, ma sostiene che l'assegno unico era parte integrante dell'assegno di mantenimento stabilito per i figli, che il genitore non affidatario è obbligato a versare all'altro.

Nel caso in esame, nella sentenza del Tribunale di Pescara, per quanto attiene all'assegno di mantenimento per i figli si fa riferimento alle condizioni di separazione e per quanto, invece, riguarda l'assegno unico viene stabilito che esso sarà riscosso integralmente dalla madre, a decorrere dal 01.01.2024.



Stante a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale n. 286/2024, l'opponente era a conoscenza che, alla Sig.ra S.M., oltre all'assegno di mantenimento per i figli, spettava l'assegno unico, ne consegue che l'opponente ha indebitamente percepito dall'Inps delle somme che spettavano per il mantenimento del figlio, nella misura di € 720,67 e non si è attivato per la restituzione.

La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 22.02.2025 n. 4672, ha chiarito che in caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, in tal caso si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

La Corte di Cassazione ha spiegato che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l'intero importo dell'assegno unico universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell'assegno di garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.

Poiché le doglianze dell'opponente, stante alla documentazione acquisita in giudizio si sono rilevate tutte generiche ed infondate, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di giudizio seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da D.P.G. nei confronti di S.M., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna D.P.G. a pagare in favore della Sig.ra S.M. le spese di giudizio che liquida in complessivi € 350,00 per competenze, oltre accessori come per legge,

Così deciso in Pescara, il 25.11.2025

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

